

TESTO VIGENTE DL 28/2010

TESTO CON I CORRETTIVI

OSSERVAZIONI

PROPOSTE

TESTO VIGENTE DL 28/2010	TESTO CON I CORRETTIVI	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Durata</p> <p>1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.</p> <p>2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.</p> <p>3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.</p>	<p>Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Durata</p> <p>1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.</p> <p>2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.</p> <p>3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2 o dall'articolo 5-quater, comma 1.</p> <p>4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.</p>	<p>Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Durata</p> <p>3.</p> <p>- L'omesso assoggettamento del procedimento di mediazione ai termini di sospensione feriale presenta criticità tanto sotto il profilo della mancanza di coordinazione con gli ordinari termini processuali, sia sotto quello della garanzia di buon funzionamento degli Organismi di mediazione.</p> <p>Conseguentemente pare preferibile introdurre anche per i procedimenti in questione la disciplina della sospensione feriale.</p> <p>- Far decorrere nel caso di mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater) il termine di durata del procedimento a decorrere dalla data di deposito dell'ordinanza, nel caso in cui la parte diligente non depositi la domanda in via tempestiva, rischia di comprimere in</p>	<p>Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Durata</p> <p>3. Il termine di durata del procedimento di mediazione è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine decorre in ogni caso dalla data di deposito della domanda di mediazione.</p>

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia

- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo

- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF

TESTO VIGENTE DL 28/2010

TESTO CON I CORRETTIVI

OSSERVAZIONI

PROPOSTE

TESTO VIGENTE DL 28/2010	TESTO CON I CORRETTIVI	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>Art. 8-bis Mediazione in modalità telematica</p> <p>1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.</p> <p>2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.</p> <p>3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il</p>	<p>Art. 8-bis Mediazione in modalità telematica</p> <p>1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.</p> <p>3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.</p>	<p>maniera pregiudizievole i termini concessi all'Organismo dal successivo art. 8. Sarebbe invece preferibile che il termine avesse a decorrere, in ogni caso, dalla data di deposito della domanda di mediazione.</p> <p>Art. 8-bis Mediazione in modalità telematica</p> <p>2-bis. Notoriamente una delle principali criticità della mediazione telematica scaturisce da difficoltà derivanti dall'apposizione della firma elettronica qualificata a cura delle parti, pur se assistite da avvocato. Senza affatto voler infirmare il principio della partecipazione personale alla mediazione, anzi al fine di favorire l'osservanza della norma, pare opportuno consentire alla parte di rilasciare procura alla sottoscrizione all'avvocato, con firma autenticabile da quest'ultimo (ovviamente eccezion fatta per i casi di mediazione concernente beni immobili). A questo proposito va ricordato che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 185 cpc, in tema di conciliazione in sede di trattazione della causa.</p>	<p>Art. 8-bis Mediazione in modalità telematica</p> <p>2-bis. Se la parte non può sottoscrivere il verbale o l'eventuale accordo mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, può con atto pubblico o scrittura privata autenticata attribuire all'avvocato il potere di sottoscrivere l'accordo anche in suo nome e per conto; se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dall'avvocato della parte.</p>

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia

- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo

- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF



TESTO VIGENTE DL 28/2010	TESTO CON I CORRETTIVI	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.</p> <p>4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.</p> <p>5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.</p> <p>Art. 15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità</p> <p>1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.</p>	<p>4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.</p> <p>Art. 15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità</p> <p>1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo al cittadino italiano non abbiente, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività</p>	<p>4. Il 4° comma dell'art. 8bis, in ciò ricalcando il citato art. 43 del d.l. n. 82/2005, oltre a prevedere la conservazione dei documenti del procedimento di mediazione, ne menziona anche la "esibizione" che, in assenza di specifici riferimenti, collide con il dovere di riservatezza che connota l'istituto. Pare conseguentemente opportuna l'espunzione di tale previsione.</p> <p>Art. 15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità</p> <p>1. L'art. 5-<i>quater</i> in tema di mediazione demandata dal giudice, al 2° comma stabilisce che anch'essa configuri condizione di procedibilità della domanda. Benché, di norma, in tale caso il consiglio dell'ordine competente abbia già provveduto alla ammissione del beneficiario in via anticipata e provvisoria ex art. 126 dPR 115/2002, al fine di non ingenerare equivoci, pare opportuno ribadire che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica anche ai casi previsti dall'art. 5-<i>quater</i>.</p>	<p>4. La conservazione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avviene, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.</p> <p>Art. 15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità</p> <p>1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo al cittadino italiano non abbiente, il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e 5-<i>quater</i>, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.</p>

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia

- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo

- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF



TESTO VIGENTE DL 28/2010

TESTO CON I CORRETTIVI

OSSERVAZIONI

PROPOSTE

<p>2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.</p> <p>Art. 16 Organismi di mediazione ed enti di formazione e registro. Elenco dei formatori</p> <p>1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:</p> <p>a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;</p> <p>b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;</p>	<p>economica.</p> <p>2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.</p> <p>Art. 16 Organismi di mediazione ed enti di formazione e registro. Elenco dei formatori</p> <p>1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:</p> <p>a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;</p> <p>b) la previsione per gli organismi costituiti da enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;</p> <p>b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;</p>	<p>Art. 16 Organismi di mediazione ed enti di formazione e registro. Elenco dei formatori</p> <p>b-bis) La omessa previsione nel novero dei soggetti richiamati dalla norma in commento anche degli organismi di mediazione costituiti dalle fondazioni appositamente create degli ordini professionali, in armonia con l'ipotesi di quelli costituiti da enti privati, genererebbe</p>	<p>Art. 16 Organismi di mediazione ed enti di formazione e registro. Elenco dei formatori</p> <p>b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, ovvero da fondazioni originate da ordini professionali la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione</p>
--	---	---	--

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia

- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo

- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF

TESTO VIGENTE DL 28/2010
TESTO CON I CORRETTIVI
OSSERVAZIONI
PROPOSTE

<p>c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.</p> <p>1-<i>ter</i>. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.</p> <p>2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.</p>	<p>c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.</p> <p>1-<i>ter</i>. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.</p> <p>2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.</p>	<p>un vuoto normativo che pare opportuno colmare.</p> <p>Incidentalmente si annota che si tratta peraltro di previsione suscettibile di rivelarsi ultronea atteso che l'art. 29 lett. q) della legge n. 247/2012 prevede, tra le prerogative del consiglio dell'ordine, quella di costituire associazioni e fondazioni aventi per oggetto attività connesse alla professione di avvocato.</p>	<p>alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;</p>
---	---	---	--

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia

- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo

- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF

TESTO VIGENTE DL 28/2010

TESTO CON I CORRETTIVI

OSSERVAZIONI

PROPOSTE

<p>3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.</p> <p>4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.</p> <p>4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		
--	--	--	--

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia
- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo
- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF

TESTO VIGENTE DL 28/2010

TESTO CON I CORRETTIVI

OSSERVAZIONI

PROPOSTE

<p>5. Presso il Ministero della giustizia è istituito con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto in conformità all'articolo 16-bis stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.</p> <p>6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità</p> <p>1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.</p> <p>3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di</p>	<p>5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto in conformità all'articolo 16-bis stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.</p> <p>6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità</p> <p>1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>2. Il verbale al quale è allegato contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.</p> <p>3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di</p>	<p>Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità</p> <p>2. La formulazione dell'art. 17 2° comma potrebbe indurre a far ritenere che il regime di esenzione dall'imposta riguardi il solo verbale e non già anche l'accordo di conciliazione, peraltro richiamato.</p>	<p>Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità</p> <p>2. Il verbale e l'allegato accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.</p>
---	---	---	---

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia
- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo
- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF



TESTO VIGENTE DL 28/2010

TESTO CON I CORRETTIVI

OSSERVAZIONI

PROPOSTE

<p>mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.</p> <p>4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:</p> <p>a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;</p> <p>b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;</p> <p>c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;</p> <p>d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;</p> <p>e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;</p> <p>f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.</p> <p>comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con</p>	<p>mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.</p> <p>4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:</p> <p>a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;</p> <p>b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;</p> <p>c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;</p> <p>d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;</p> <p>e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;</p> <p>f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.</p> <p>comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con</p>	<p>Pare preferibile eliminare il possibile equivoco e menzionare separatamente verbale ed accordo.</p>	
--	--	--	--

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia
- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo
- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF

TESTO VIGENTE DL 28/2010

TESTO CON I CORRETTIVI

OSSERVAZIONI

PROPOSTE

<p>modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.</p>	<p>modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.</p>		
---	---	--	--

- in colore blu sono riportate le modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia
- in colore rosso le modifiche introdotte con il c.d. correttivo
- in colore verde le osservazioni e le proposte di modifica OCF